



UNIONE DI COMUNI MARGINE

Provincia di Nuoro

Corso Umberto I 186 - 08015 MACOMER (NU) – C.F. 93033380911

☎ 0785 222200 – Fax 222216

Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE n. 74 del 22-05-2018

n. area AM 24

Oggetto:	Responsabile Protezione Dati per l'Unione di Comuni e per i Comuni aderenti all'Unione. Affidamento incarico e impegno di spesa in favore dell'Avvocato Danilo Vorticoso.
-----------------	--

CIG:	Z4823AFFEC
-------------	-------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che è entrato in vigore lo scorso 24 maggio 2016 e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione europea a partire dal 25 maggio 2018 il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Tra le novità introdotte il Regolamento per gli enti e imprese vi sono ,

- l'adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Il principio-chiave è «privacy by design», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche;
- L'introduzione della figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data Protection Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti,
- la responsabilizzazione (accountability) dei titolari del trattamento ;

VISTO il D.Lgs. n. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dello scorso 8 giugno), che introduce modifiche numerose e sostanziali in tema di trasparenza e diritto d’accesso e impone un significativo restyling della sezione amministrazione trasparente del sito internet e l’adozione di misure organizzative per garantire il nuovo ed ampio diritto di accesso;

CONSIDERATO che il tema dell'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della PA, in seguito all’approvazione della normativa sopra citata, è particolarmente complesso e necessita di un approccio equilibrato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali;

RICHIAMATO il Codice dell’Amministrazione Digitale, D. Lgs. n.82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n.179/2016, che all’art.51, rubricato “Sicurezza dei dati ,dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni”, prevede che “I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”;

PRESO ATTO che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 103 del 5.05.2017, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della circolare n.1/2017 del 17marzo 2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" con nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine del 31.12.2017;

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

TENUTOCONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:

- reintrodotta l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo previsto dal D. Lgs.196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n.5 del 9febbraio 2012, convertito dalla legge n.35 del 4 aprile 2012;
- disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno e deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali";
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro;

RITENUTO, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D. Lgs.196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità a gli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati. Tutto questo prevedendo, al contempo, non solo l'introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

VISTA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data **Protection Regulation**) **che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;**

DATO ATTO che il servizio in oggetto presenta rilevanti aspetti di carattere informatico e che, pertanto, nella fattispecie non trova applicazione l'art.1, comma502, della legge n.208/2015, bensì l'art.1, comma 512 della medesima normativa che testualmente prevede:“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività..... le amministrazioni pubblicheprovvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali”;

DATO ATTO che l'Unione di Comuni del Marghine gestisce in forma associata il Sistema Informatico Associato ed è stato nominato un referente unico per svolgere il ruolo di Amministratore Unico di Sistema e che pertanto è possibile per le motivazioni sopraindicate, nominare un unico DPO per l'ente Unione e per i Comuni aderenti all'Unione;

RITENUTO pertanto nominare un unico DPO come previsto dall'art. 39 del GDPR per l'ente Unione e per i Comuni aderenti all'Unione che avrà il compito di:

- a) supporto nella predisposizione di linee guida sulla Privacy e disposizioni operative degli Enti;
- b) predisposizione modulistica applicativa relativa alla protezione dei dati personali;
- c) attivazione e mantenimento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- d) attivazione e gestione del registro dei Data Breach;
- e) attivazione del registro di segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali;
- f) formulazione di pareri relativi al bilanciamento tra riservatezza e trasparenza amministrativa alla luce del decreto legislativo n.33/2013, così come riformato dal Decreto Legislativo n.97/2016;
- g) strutturazione organigramma privacy per la distribuzione delle responsabilità del trattamento dei dati;
- h) supporto nell'aggiornamento di una procedura di gestione degli affidamenti di attività che comportano un trattamento di dati personali a responsabili esterni, compresa la predisposizione delle specifiche clausole previste dall'articolo 28 del RGDP;
- i) supporto nell'aggiornamento di un organigramma privacy;
- j) supporto nell'aggiornamento degli atti di nomina dei responsabili, incaricati ed amministratori di sistema e dei correlati adempimenti;
- k) elaborazione di informative specifiche sul trattamento dei dati personali;
- l) elaborazione di una procedura di audit periodico del mantenimento degli standard di protezione dei dati;
- m) metodologie per ottenere il consenso del cliente/ utente nella gestione dei dati;
- n) formazione in materia di Privacy e dati personali ai dipendenti degli enti;
- o) analisi dei rischi e dell'impatto del nuovo GDPR;
- p) tool di supporto e corretta applicazione del GDPR;
- q) attività di Data Protection Officer per 1anni eventualmente rinnovabile a discrezione degli enti;
- r) DPO on demand con servizio da remoto;
- s) reperibilità h24 del DPO;
- t) qualsiasi eventuale adempimento non previsto dalla presente ma dal Reg. 2016/679 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 26.04.2018 che stabilisce:

- di nominare un unico DPO come previsto dall'art. 39 del GDPR per l'ente Unione e per i Comuni aderenti all'Unione;
- di demandare al Responsabile del Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge, per individuare un DPO per l'ente Unione e per tutti i Comuni aderenti all'Unione;
- di approvare la medesima ripartizione del SIA ovvero:
 - 50% del costo complessivo sostenuto a carico dei Comuni aderenti all'Unione in rapporto al numero degli abitanti;
 - 50% del costo complessivo sostenuto a carico dell'Unione di Comuni Marghine;

CONSIDERATO che il 10.05.2018 attraverso la piattaforma della Centrale Unica di Committenza, venivano invitati a presentare la loro miglior offerta n. 10 operatori economici qualificati entro e non oltre le ore 20,00 del 16.05.2018;

CONSIDERATO che entro le ore 20.00 del 16.05.2018 sono pervenute 8 offerte e la più conveniente risultava essere quella dell'Avvocato Danilo Vorticoso di Macomer che ha offerto un ribasso del 51% su un importo a base d'asta di € 39.990,00 e dell'Ing. Attilio Giorgi che ha offerto un ribasso percentuale del 45% su un importo a base d'asta di € 39.990,00;

VISTO il comma 1 dell'art. 97 del D. Lgs n. 50 del 2016 , il quale indica che è facoltà della stazione appaltante, chiedere alle ditte che hanno presentato un'offerta anomala, spiegazioni sul prezzo o sui costi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità;

CONSIDERATO che il 17.05.2018 attraverso la PEC veniva chiesto all'offerta più conveniente e alla seconda offerta più conveniente, le giustificazioni in merito al ribasso percentuale proposto e tale nota doveva essere inoltrata entro le ore 13,00 del 21.05.2018;

CONSIDERATO che entro il termine sopracitato sono pervenute le giustificazioni richieste e da una attenta analisi si sono ritenute congrue in base alla prestazione da effettuare;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Marghine n. 1 del 02.01.2018 con il quale l'Ing. Elio Cuscusa è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico e Amministrativo;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

DI AFFIDARE il servizio di Responsabile Protezione Dati per l'Unione di Comuni e per i Comuni aderenti all'Unione all'Avvocato Danilo Vorticoso di Macomer (NU) con sede in Via Donizetti n. 7/a a Macomer (NU) P.I. 00982870917 che ha offerto un ribasso del 51% su un importo a base d'asta di € 39.990,00, equivalente ad un importo netto di € 19.595,10, oltre € 783,80 di oneri previdenziali al 4 %, oltre € 4.483,39 di iva al 22%, equivalente ad un importo complessivo di € 24.862,26;

DI NOMINARE l'Avvocato Danilo Vorticoso con sede in Via Donizetti n. 7/a a Macomer (NU) P.I. 00982870917, Responsabile Protezione Dati per l'Unione di Comuni e per i 10 Comuni aderenti all'Unione;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme in favore dell'Avvocato Danilo Vorticoso di Macomer (NU) , corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1205/10	Descrizione	Gestione Servizio associato – Individuazione DPO		
Miss./Progr.		PdC finanz.	01.11-1.03.02.19.000	Spesa non ricorr.	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 24.862,26	Frazionabile in 12	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z4823AFFEC	CUP	

Creditore	Avvo. Danilo Vorticoso			
Causale	Nomina DOP per l'Unione di Comuni e per i 10 Comuni facenti parte dell'Unione			
Modalità finan.				Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.		Importo	€ 24.862,26	Frazionabile in 12

DI DARE ATTO che il presente provvedimento *non* è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Elio Cuscusa

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
F.to Elio Cuscusa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Macomer , lì

Il Responsabile del Servizio
F.to Elio Cuscusa
